



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 04/03/2026

OGGETTO: Gestione del teatro comunale di Pergine Valsugana: individuazione della modalità di gestione del servizio pubblico ed approvazione della Relazione illustrativa ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022.

Il giorno quattro marzo duemilaventisei alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Morelli Marco	Si	
Consigliere	Andreas Pierluigi		Si
Consigliere	Bergamo Roberta	Si	
Consigliere	Betti Morgan	Si	
Consigliere	Casagrande Daniela	Si	
Consigliere	Casagrande Zampedri Mirko		Si
Consigliere	Facchini Giuseppe	Si	
Consigliere	Frisanco Alberto		Si
Consigliere	Fruet Diego	Si	
Consigliere	Girardi Nicola	Si	
Consigliere	Gretter Mauro	Si	
Consigliere	Korkonxhelos Vasil		Si
Consigliere	Monsorno Giovanni	Si	
Consigliere	Oss Emer Roberto	Si	
Consigliere	Pintarelli Carlo	Si	
Consigliere	Porciani Gozzer Michela	Si	
Consigliere	Toller Kevin	Si	
Consigliere	Vinciguerra Marika	Si	
Consigliere	Zampedri Dino	Si	
Consigliere	Zampedri Nunzio	Si	
Presidente	Zanei Walter	Si	
Consigliere	Zanella Carla	Si	

Totale Presenti: **18**

Totale Assenti: **4**

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Walter Zanei** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini, Torghelle Liviana parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

premessi che il Comune di Pergine Valsugana è proprietario del teatro comunale sito in Piazza Garibaldi, 5/G, edificio che sorge in adiacenza alla Biblioteca sovracomunale di Pergine Valsugana e Valle del Fersina costituito da un corpo torre scenica con palcoscenico, servizi e magazzini annessi e da un corpo platea, balconata spettatori e foyer, uffici e camerini, nonché dell'annesso pubblico esercizio;

considerato che il teatro rappresenta per l'Amministrazione comunale uno strumento strategico di crescita culturale, sociale e civile, non limitandosi a essere uno spazio per spettacoli, ma configurandosi come un luogo vivo di incontro, dialogo e partecipazione, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità; attraverso la promozione e l'ospitalità di progetti e attività che spaziano dall'espressione amatoriale alla tradizione, fino ai linguaggi contemporanei e innovativi, contribuisce a rendere la cultura accessibile, inclusiva e diffusa;

atteso che la gestione del Teatro si pone quindi l'obiettivo di valorizzarlo come presidio culturale stabile e qualificato, in grado di offrire opportunità di formazione del pubblico, crescita personale e aggregazione intergenerazionale;

tenuto conto che il teatro insieme ai musei, alle pinacoteche, alle gallerie e alle mostre rientra nel novero dei servizi pubblici locali come individuati dall'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131 e del Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, la cui istituzione viene rimessa alla valutazione dell'ente pubblico;

atteso che i servizi pubblici locali trovano la loro disciplina a livello nazionale nel D.Lgs. 201/2022 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* che all'art. 2 comma 1 lett. c) definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica quali "servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

ritenuto che il Teatro di Pergine Valsugana debba essere correttamente ricondotto nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in quanto l'attività ivi esercitata, pur perseguendo finalità culturali e di promozione sociale, è connotata da elementi strutturali di economicità e remuneratività, quali la percezione di corrispettivi da utenza e la potenziale idoneità alla copertura dei costi mediante ricavi propri;

considerato, pertanto, che tali caratteristiche ne determinano l'assoggettamento alla disciplina propria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo i principi di concorrenza, trasparenza, efficienza ed equilibrio economico-finanziario;

preso atto che la gestione del teatro comunale è stata affidata in concessione, con determinazione della Direzione Servizi ai Cittadini n. 60 del 21.06.2016, a seguito dell'espletamento di una procedura di gara aperta, ad Ariateatro Ets fino al 31 agosto 2026;

ravvisata pertanto la necessità di definirne la forma di gestione a seguito della scadenza dell'affidamento attualmente in essere;

atteso che l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 in ordine alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali prevede che l'ente locale, nell'ipotesi in cui ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico ad un singolo operatore possa optare tra le seguenti forme di gestione:

“a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

richiamata altresì la disciplina regionale e provinciale in materia di servizi pubblici locali recata dalla L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. (Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), che all'art. 41 comma 1 rinvia alla disciplina provinciale vigente dettata dalla L.P. 17.06.2004 n. 6;

visto l'articolo 10 della citata L.P. 17.06.2004 n. 6 e ss.mm. “Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici”, che disciplina l'affidamento dei servizi pubblici d'interesse economico relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, prevedendo al comma 7 che gli Enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, scegliendo tra le seguenti modalità di affidamento, in alternativa alla gestione in economia:

“a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica e per periodi determinati; il periodo di affidamento ha una durata non superiore a trent'anni, rapportata anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare; la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;

b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a); la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento; al termine degli affidamenti avvenuti ai sensi di questa lettera il complesso aziendale, ivi comprese le reti, gli impianti e le altre dotazioni previste dal contratto di servizio e realizzate dal gestore

uscante, è messo a disposizione del nuovo gestore assieme al personale dipendente, in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile;

c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento; in tali casi le procedure di gara prevedono che il socio privato sia scelto per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a) e che, al termine di tale periodo, la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente pubblico o sia trasferita a un soggetto privato individuato con l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o per il trasferimento della quota al termine del predetto periodo;

d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento.”

richiamato al riguardo l'art. 49, comma 3, lett. g) della L.R. 2/2018 e s.m. che attribuisce al Consiglio comunale la competenza di stabilire la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali;

richiamato al riguardo il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 18.12.2025 con cui all'obiettivo operativo 16.1.3 è previsto *“Valorizzare il teatro comunale. Il teatro comunale assieme alla biblioteca caratterizza il polo culturale della Città di Pergine Valsugana, rappresenta un vero e proprio motore culturale, da sempre uno degli strumenti più potenti per la diffusione della cultura, della riflessione e del dialogo all'interno di una comunità. Avere un teatro comunale significa offrire alla cittadinanza non solo uno spazio dedicato allo spettacolo, ma anche un luogo di incontro, di crescita e di coesione sociale. In un'epoca in cui la digitalizzazione tende ad allontanare le persone dalla partecipazione attiva, il teatro rappresenta un'opportunità concreta per ricostruire relazioni e rafforzare l'identità culturale locale. Nel corso del 2026 trova scadenza il contratto per la gestione del teatro comunale pertanto, in continuità con le scelte avvenute nel passato, si dovrà procedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'esternalizzazione della gestione. L'obiettivo è quindi quello di garantire una gestione professionale, efficiente e innovativa che possa far crescere il teatro come cuore pulsante della vita culturale locale”*;

preso atto che il Consiglio comunale si è già espresso in merito all'esternalizzazione della gestione del Teatro Comunale, in continuità con l'assetto gestionale attualmente in vigore;

ritenuto infatti che la gestione diretta non rappresenti allo stato una soluzione sostenibile né sotto il profilo organizzativo né sotto quello economico-funzionale, in considerazione dell'assenza, nella dotazione organica dell'Ente, di professionalità adeguate e specializzate, dotate di competenze tecniche, artistiche, amministrative e organizzative specifiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché per l'oggettiva incompatibilità tra le esigenze di flessibilità gestionale del servizio, che richiederebbe disponibilità in fasce serali e festive, e i vincoli contrattuali in materia di orario di lavoro del personale dipendente, elementi che rendono particolarmente complessa l'integrazione stabile di tali figure nell'attuale assetto organizzativo dell'Ente;

considerato altresì che lo stesso D.Lgs. 201/2022 all'art. 15 individua per i servizi pubblici locali quali forma gestionale preferenziale la concessione di servizi rispetto all'appalto di servizi: *“Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore”*;

ritenuto che la concessione di servizi sia più funzionale rispetto all'appalto in quanto essendo il concessionario dotato di maggiore autonomia organizzativa e gestionale può modulare la programmazione artistica in funzione della domanda, è incentivato a sviluppare strategie di marketing, partnership e sponsorizzazioni, inoltre il concessionario, accollandosi il rischio operativo, viene responsabilizzato rispetto ai risultati della gestione pertanto l'assetto concessorio presuppone un allineamento di interessi tra qualità del servizio e sostenibilità economica;

atteso che la concessione di servizi è disciplinata dagli articoli 176 e seguenti del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, che, all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'Allegato I.1, definisce i «contratti di concessione» o «concessioni» quali contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più Amministrazioni aggiudicatrici o uno o più Enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

atteso che la concessione di servizi rappresenta una forma di affidamento mediante la quale l'Ente trasferisce la gestione operativa di un servizio pubblico a un soggetto terzo, qualificato e selezionato secondo procedure trasparenti e concorrenziali. Si tratta quindi di uno strumento che:

- consente di contemperare due esigenze fondamentali: da un lato, l'interesse pubblico, che impone la continuità, la qualità e l'accessibilità del servizio; dall'altro, la necessità di garantire efficienza, professionalità e sostenibilità economica nella gestione quotidiana;
- si caratterizza, come tratto distintivo rispetto all'appalto di servizi, per il rapporto trilaterale che si instaura tra Ente concedente, concessionario e utenti. L'Ente mantiene la funzione di programmazione e controllo, definendo obiettivi, standard qualitativi e clausole contrattuali a tutela dell'interesse pubblico. Il concessionario, da parte sua, assume la responsabilità della gestione operativa, organizzando risorse, personale e attività secondo logiche imprenditoriali, sostenendo gli investimenti necessari e assumendosi i rischi tecnici e finanziari collegati al servizio. Infine, gli utenti costituiscono il terzo elemento del rapporto, beneficiando di un servizio erogato secondo criteri di qualità, continuità e accessibilità, con eventuali corrispettivi commisurati ai livelli di servizio offerto.
- consente inoltre di avvalersi di professionalità specializzate che spesso l'Ente non possiede internamente, garantendo elevati standard tecnici, artistici, amministrativi e organizzativi, e permettendo una gestione flessibile e adattabile alle specifiche esigenze del servizio, come ad esempio fasce orarie serali o festive. In questo modo, l'Ente riesce a mantenere il controllo strategico del servizio, senza dover sostenere direttamente tutti i rischi operativi e le complessità organizzative che caratterizzano l'attività quotidiana del concessionario;

considerato che la gestione del teatro di Pergine Valsugana possa essere ricondotta al tipico rapporto trilaterale, che connota la concessione di servizi, tra Pubblica Amministrazione –

Concessionario – Utente infatti il gestore conduce per conto dell'Ente l'attività, assumendosi il relativo rischio operativo ed incassando i proventi derivanti dalla vendita di biglietti, dalla messa a disposizione degli spazi del teatro nonché dall'affitto del pubblico esercizio;

ritenuto che l'affidamento della gestione del servizio tramite concessione costituisca la soluzione più adeguata e sostenibile per il teatro di Pergine Valsugana , in quanto:

- consente di trasferire all'operatore economico la responsabilità operativa, riducendo oneri organizzativi e finanziari per l'Ente;
- garantisce il contenimento della spesa corrente per l'Ente in quanto la concessione consente di eliminare i costi diretti della gestione operativa;
- permette di avvalersi di professionalità specializzate, garantendo elevati standard di qualità e competenza tecnica, artistica e gestionale;
- favorisce efficienza ed economicità, grazie alla gestione secondo logiche imprenditoriali e alla correlazione tra risultati conseguiti e remunerazione, il concessionario infatti, accollandosi il rischio operativo, viene responsabilizzato anche rispetto ai risultati della gestione;
- consente all'Ente di mantenere il controllo strategico, attraverso la definizione di standard, obiettivi culturali e sociali, modalità di rendicontazione e clausole contrattuali a tutela dell'interesse pubblico;

atteso che in ordine alla durata della concessione l'art. 178 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce: *“La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.”*;

ritenuto quindi, non essendo previsti particolari investimenti a carico del concessionario, di stabilire la durata della concessione in anni cinque, essendo un lasso temporale congruo per garantire un equilibrio tra flessibilità gestionale e continuità operativa;

richiamato il comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022 a norma del quale ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'Ente locale e gli altri Enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'Ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;

visto altresì il comma 3 del citato articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022 che stabilisce: *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali*

compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”;

tenuto conto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha elaborato uno schema tipo di relazione illustrativa della scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale;

preso atto che la citata relazione deve recare alcune informazioni di sintesi (oggetto, importo dell’affidamento, modalità e durata dell’affidamento), il contesto giuridico inteso come disciplina regionale e locale in cui si inquadra il servizio pubblico, gli indicatori di riferimento, la descrizione del servizio (caratteristiche del servizio, obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni), la modalità di affidamento prescelta, la motivazione economico-finanziaria della scelta, gli strumenti per la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità (Piano economico-finanziario e monitoraggio);

vista la *Relazione illustrativa della scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale* del teatro di Pergine Valsugana redatta, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, da parte della Direzione Servizi ai Cittadini, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante sostanziale;

richiamate altresì le “*Linee Guida per la redazione del piano economico-finanziario relative ai servizi pubblici locali non a rete*” approvate con Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 639 del 31.08.2023 che precisano nelle premesse che il Piano Economico Finanziario è un documento che deve attestare la sostenibilità del progetto e dare conto dell’equilibrio economico e finanziario e che deve mettere in evidenza, così come delineato dal D.Lgs. 201/2022, per tutta la durata dell’affidamento del servizio pubblico locale, “i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento”;

considerato inoltre che nelle citate Linee Guida viene espressamente precisato, in coerenza con le disposizioni di legge, che:

- *“per gli affidamenti di durata non superiore a 5 anni, considerato che tali gestioni di durata limitata non richiedono, in generale, un particolare sforzo di investimento, non risulta necessaria l’elaborazione del piano economico – finanziario - pur restandone una facoltà per gli enti – ove ciò non sia già reso obbligatorio da altre disposizioni di legge o da norma di settore;*
- *sempre per affidamenti di servizio di durata fino a 5 anni, anche nel caso si provveda alla redazione del piano economico finanziario, non vi è l’obbligo di procedere a un suo aggiornamento su base annuale.”*

atteso che per la concessione del teatro comunale è stato redatto un Piano economico – finanziario semplificato al fine di verificarne la sostenibilità economico – finanziaria, redatto su base annuale per la durata dei cinque anni della concessione;

dato atto che sulla base delle risultanze del sopraccitato Piano economico-finanziario, il valore della concessione è pari ad Euro 2.589.471,21, per l’intera durata contrattuale fissata in cinque anni;

considerato che ai fini dello svolgimento del servizio nel rispetto dei parametri e degli standard qualitativi richiesti, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, non risulta possibile conseguire la piena ed autonoma remunerazione dei costi da sostenersi per la gestione del servizio per mezzo delle sole entrate derivanti dalla medesima attività, anche in ragione degli obblighi di servizio pubblico a carico del gestore;

visto l'art. 177, comma 6) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, che prevede: "Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno [...]";

preso pertanto atto che il Piano economico-finanziario prevede l'erogazione da parte dell'Amministrazione comunale di un contributo in conto gestione pari ad Euro 98.361,00 al netto di I.V.A. per ogni anno di gestione;

considerato che per quanto attiene le modalità di affidamento della concessione per la gestione del teatro comunale, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" si procederà ad esperire una procedura aperta mediante la pubblicazione di un bando al fine di favorire la massima trasparenza e partecipazione;

atteso che la concessione del servizio verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm. e dell'articolo 17 della L.P. 9.03.2016, n. 2 e ss.mm. con attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 05.03.2008 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

richiamato l'Allegato dimesso in atti in relazione ai riflessi contabili diretti e indiretti sulla gestione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente che discendono dal presente provvedimento, ai fini dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 04.02.2025: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022";

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 18.12.2025: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati." e ss. mm.;

con n° 18 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di stabilire, per quanto in premessa esposto e in coerenza con quanto già indicato nella Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 18.12.2025, l'esternalizzazione della gestione del teatro comunale di Pergine Valsugana sito in Piazza Garibaldi, 5/G mediante affidamento della concessione di servizio pubblico per la durata di cinque anni decorrenti dalla scadenza dell'attuale contratto in essere;
2. di approvare la *Relazione illustrativa della scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale* relativa alla gestione del teatro di Pergine Valsugana redatta da parte della Direzione Servizi ai Cittadini ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.23.12.2022 n. 201 e secondo lo schema predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC), dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
3. di stabilire che l'affidamento in concessione del servizio di gestione avverrà con apposita procedura aperta esperita secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. con attribuzione di un peso pari a punti 80 all'offerta tecnica e punti 20 all'offerta economica;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.

Documenti allegati:

Nome File	Impronta Hash
Relazione_ex_art._14_D.lgs._201_2022_definiti va.pdf	83E3EE7A5EC214B1C3F2F0AE4A9843560820 731FF987E132BC1ABAA3DB2FD4C3

*** ** * ** **

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Presidente
-F.to Walter Zanei -



Segretario Generale
-F.to Nicola Paviglianiti -